



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Servizio Tecnico comunale

Via F.lli Bronzetti, 2
38033, Cavalese - TN



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo. Nei documenti con firma Pades e negli esemplari cartacei
segnatura di protocollo in alto a sinistra (da citare nella risposta)

Spett.le Impresa

Oggetto: Art. 50 c.1 lett.d) d.lgs. n.36/2023 - INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, MEDIANTE GARA TELEMATICA CON PRESENTAZIONE DI ANALISI PREZZI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DEL TEATRO – CINEMA DI CAVALESE – P.ED.1075, P.ED. 1784 E P.F. 1214/2 C.C. CAVALESE".

Codice CIG	<i>generato da sistema</i>
Codice CUP	n. B43D22000250007
Cod. CUP GPBC	n. F49D24000530001

Scadenza presentazione offerte:	23 luglio 2025 ore 12.00
--	---------------------------------

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici:	10 luglio 2025 ore 12.00
---	--------------------------

Scadenza risposta chiarimenti tecnici:	17 luglio 2025 ore 16.00
--	--------------------------

Apertura offerte:	24 luglio 2025 ore 14.30
-------------------	--------------------------

PREMESSO che:

- Contracta* è la piattaforma che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Comune di Cavalese si avvale della piattaforma *Contracta* (di seguito Sistema o Piattaforma) quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara a Sistema, accessibile dal sito internet: <https://contracta.provincia.tn.it/>;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
- per accedere al Sistema sono necessari i requisiti minimi di sistema indicati al link: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Requisiti-minimi-di-sistema>
- il manuale per la presentazione dell'offerta è disponibile al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>

con la presente

SI INVITA codesta Impresa

a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.36/2023, dell'art. 19 della L.P. n.2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.P. n.26/1993, del Titolo IV Capo V e degli artt. 63 e 63bis del d.P.P. 11.05.2012, n.9-84/Leg., e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02.10.2020.

Importo complessivo di lavori soggetti a ribasso	5.235.547,81 €
Oneri della sicurezza	232.968,49 €
TOTALE	5.468.516,30 €

Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'Impresa aggiudicataria <u>in forma pubblica amministrativa</u> con:	Comune di Cavalese (TN) Codice fiscale - 00270680226
Responsabile unico del progetto dell'Ente, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. n.2/2016	Responsabile Servizio tecnico comunale ing. Daniela Rossi
Procedura con ricorso al FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO Ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n.36/2023 e della delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE 2.0. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0).	

2

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA: - Art. 17 comma 3 del d.lgs. n.36/2023: 3 mesi decorrenti dall'invio della lettera di invito.

Resta fermo quanto disposto dai punti 4 e 5 dell'Allegato I.3 al d.lgs. n.36/2023 ai fini di possibili proroghe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

1. **Provvedimento a contrarre:** Determinazione n. 294 del 12 giugno 2025.
2. **Atto di Verifica del progetto:** ai sensi dell'art. 42 c.4 del d.lgs. n.36/2023, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato verificato dal RUP, ing Daniela Rossi e il relativo atto è registrato al protocollo del Comune di Cavalese prot.n. 18572/int. del 10.12.2024.

3. **L'intervento è finanziato con:**

Rimborso assicurativo		2.122.827,35 €
Risorse proprie dell'Amministrazione		1.919.000,00 €
Contributo statale <i>Grandi Progetti Beni culturali</i>	DM 03.05.2024, Rep.n.173	1.500.000,00 €
Contributo provinciale – Fondo per lo sviluppo locale art. 16 c.3bis L.P. n. 36/1993		2.500.524,50 €
Totale		8.042.351,85 €

4. **Oggetto dei lavori:** ricostruzione del teatro di Cavalese p.ed. 1075 C.C. Cavalese;
5. **Luogo di esecuzione:** Cavalese (TN), centro abitato – p.ed. 1075 C.C. Cavalese;
6. **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** si rimanda interamente al progetto allegato, con particolare riferimento alla relazione tecnico-descrittiva delle opere.

7. **L'opera non è suddivisa in lotti** per le motivazioni espresse nel provvedimento a contrarre.
8. **Tipologia del contratto da stipulare:** Appalto di lavori a misura.
9. **Termine di esecuzione dei lavori:** 700 – settecento giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
10. **Pagamenti:** si rimanda a capitolato generale e capitolato speciale.
- Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. n.2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.P. 28.01.2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
11. **Anticipazione:** ai sensi dell'art.46 bis della L.P. n.26/93 e dell'art 41 del CSA è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo originario di contratto, subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea e specifica garanzia fideiussoria.
12. **Penale giornaliera per ritardo:** 0,5 per mille per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
13. **È ammesso il subappalto**, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, nonché nei limiti del capitolato generale.
14. I lavori in oggetto sono soggetti ai seguenti **criteri minimi ambientali (CAM):**
CAM Edilizia DM 23.06.2022 n.256, G.U. n.183 del 6 agosto 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
15. Non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n.36/2023.
16. **È richiesta la presentazione di garanzia definitiva** nelle modalità previste all'art. 17 del Capitolato speciale di appalto.
17. **È richiesta la presentazione di polizza assicurativa** ex art. 23 bis della L.P. n.26/93 e ss.mm. e dell'art.19 del Capitolato speciale di Appalto.
18. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.
19. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'**esecuzione anticipata del contratto**, divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 c. 6 del d.lgs. n.36/2023.
20. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

21. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

CATEGORIA PRINCIPALE	
Categoria OG1	Edifici civili e industriali
importo	1.529.993,86 €
oneri sicurezza	212.881,74 €
totale	1.742.875,60 €
CATEGORIA LAVORAZIONI SCORPORABILI	
Categoria OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
importo	853.280,14 €

oneri sicurezza	3.186,61 €
totale	856.466,75 €
Categoria OS3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie
importo	200.942,73 €
oneri sicurezza	1.216,68 €
totale	202.159,41 €
Categoria OS28	Impianti termici e di condizionamento
importo	679.650,61 €
oneri sicurezza	4.184,33 €
totale	683.834,94 €
Categoria OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
importo	38.395,50 €
oneri sicurezza	240,34 €
Totale	38.635,84 €
Categoria OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
importo	714.908,91 €
oneri sicurezza	2.331,38 €
totale	717.240,29 €
Categoria OS2/A	Superfici decorate in beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
importo	24.496,00 €
oneri sicurezza	185,61 €
totale	24.681,61 €
Categoria OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
importo	100.000,00 €
oneri sicurezza	107,08 €
totale	100.107,08
Categoria OS18-B	Componenti per facciate continue
importo	76.016,68 €

oneri sicurezza	1.256,13 €
totale	77.272,81 €
Categoria OS18-A	Componenti strutturali in acciaio
importo	173.248,79 €
oneri sicurezza	1.353,92 €
totale	174.602,71 €
Categoria OS32	Strutture in legno
importo	177.072,25 €
oneri sicurezza	1.846,93 €
totale	178.919,18 €
Categoria OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
importo	667.542,34 €
oneri sicurezza	4.177,74 €
totale	671.720,08 €

5

Le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; in caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

Si evidenzia che, ai fini della partecipazione alla procedura, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'Amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, si avvalerà degli appositi elenchi (white list) istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della L. n.190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono indicate nella precedente tabella, con riferimento alle categorie di seguito esplicitate:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo.

COSTI DELLA MANODOPERA E CONTRATTI COLLETTIVI

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante sulla base dell'incidenza percentuale con riferimento ai prezzi indicati nell'elenco prezzi provinciale 2024, come di seguito:

COSTI DELLA MANODOPERA	Importo [€]
------------------------	-------------

Componente manodopera relativa alle lavorazioni soggette a ribasso	1.368.374,35 €
--	----------------

In applicazione dell'art.32, c.1 della L.P. n.2/2016 si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato di seguito. È consentita l'applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati di seguito): in tal caso, è comunque applicato quanto disposto con la deliberazione G.P. 14.10.2016, n. 1796 e succ. modifiche in merito alle tutele ivi previste da riconoscere ai lavoratori:

		CCNL di settore
OG1	Edifici civili e industriali	Settore contrattuale F01 – aziende edili e conseguenti specifici verbali di accordo di adeguamento ed incremento retributivo
OS2/A	Superfici decorate in beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS18-B	Componenti per facciate continue	
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	
OS32	Strutture in legno	
OS3	Impianti idrico-sanitario,	Settore contrattuale C01 - settore metalmeccanico e installazione di impianti
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	
OS28	Impianti termici e di condizionamento	
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'invito e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo – *Contracta* allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contracta>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Condizioni generali di utilizzo, che costituiscono parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-edati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico destinatario del presente invito è già registrato alla Piattaforma.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.

IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

800 22 80 40 (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);

0461-800786 (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate per negoziate: almeno ventiquattro (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

Sommario

1	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI.....	10
1.1	DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	10
1.2	CHIARIMENTI.....	10
1.3	COMUNICAZIONI.....	11
1.4	AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	11
2	SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO	12
2.1	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	12
2.2	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
2.3	REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI.....	15
2.4	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA	17
3.1	MODIFICA DELL'OFFERTA.....	19
3.2	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
4	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA	20
4.1	DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE.....	20
I)	INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.....	20
II)	MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	21
III)	REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI.....	21
IV)	ALTRE DICHIARAZIONI	22
4.2	DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO	23
4.3	DGUE - Documento di Gara Unico Europeo.....	24
4.4	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	25
4.5	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
4.6	IMPRESE INTERESSATE AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	27
4.7	CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65 COMMA 2, LETT. B) C) E D) del D.LGS. n. 36/2023.....	27
4.8	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI	27
4.9	IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE	28
5	OFFERTA ECONOMICA.....	28
5.1	COMPILAZIONE DEL MODELLO OFFERTA CON ANALISI PREZZI	29
6	APERTURA DELLE OFFERTE	30
6.1	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.....	31
7	VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE	32
8	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	34
9	ULTERIORI INFORMAZIONI	36
10	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- la presente lettera di invito;
- gli elaborati progettuali, tra cui il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo;
- la determinazione di decisione a contrarre;
- il **Modello offerta con Analisi Prezzi.xlsx** di cui al paragrafo 5.1 (ossia modello di offerta economica di cui all'art. 63bis, comma3, del regolamento provinciale di attuazione lavori pubblici), da compilare da parte dei concorrenti;
- il fac-simile di dichiarazione di partecipazione da allegare all'offerta.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei fac-simile, il concorrente deve salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto nella presente lettera di invito.

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

La documentazione di gara sopra elencata è parte integrante della presente lettera di invito.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simile predisposti dall'Amministrazione caricati a Sistema. Si raccomanda inoltre di compilare il DGUE, nelle parti indicate, direttamente in piattaforma.

La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

10

1.2 CHIARIMENTI

Possono essere richiesti chiarimenti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto ed in lingua italiana, inoltrando appositi quesiti a mezzo Piattaforma (*Manuale Presentazione di un'offerta* – par. 4).

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato nelle premesse della presente lettera di invito.

L'Amministrazione aggiudicatrice riscontrerà le richieste, pervenute nei termini indicati, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Amministrazione si riserva altresì di rispondere anche alle richieste di chiarimenti non presentate in tempo utile entro la scadenza di presentazione delle offerte.

Per le comunicazioni inoltrate con altre modalità (es. all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante, su altri indirizzi pec o mail) **non si garantisce riscontro né la tempestività del medesimo.**

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente in forma scritta e sono eseguite, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n.82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6- bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella dichiarazione di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Amministrazione provvede alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 28 del d.lgs. 36 del 2023, nonché a quelle previste dall'art. 50 commi 2bis e 9 del medesimo codice, sul portale SICOPAT. Il portale è raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente.

1.4 AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità, il concorrente si impegna:

a) a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia con il Responsabile unico del progetto e il Responsabile della procedura di scelta del contraente, o il personale ad essi assegnato;

b) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

c) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cavalese. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm., è fatto **divieto**, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cavalese che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei

soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

2 SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati all'art. 65, comma 3 del d.lgs. n.36/2023, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del d.lgs. n.36/2023.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del d.lgs. n.36/2023 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del medesimo decreto.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle Imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione affidante che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate, ai sensi dell'art 30 comma 2 dell' All. II.12 del d.lgs. n.36/2023.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del d.lgs. n.36/2023, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del d.lgs. n.36/2023.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 del presente invito ed il DGUE devono essere prodotti relativamente a ciascuna Impresa raggruppata/raggrupanda.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n.36/2023:

- **i consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.** Quando la consorziata designata è, a sua volta, un

consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti **dalla consorziata esecutrice**;

- qualora il consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del medesimo decreto eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante;
- l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto;
- è vietata, PENA L'ESCLUSIONE, la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97;
- ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n.36/2023, qualora il consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del d.lgs. n.36/2023, non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di consorzi all'art. 65 comma 2 lett. d) del d.lgs. n.36/2023, le Imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la medesima dichiarazione limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 2.2.

13

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui venga accertata la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del d.lgs. n.36/2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del d.lgs. n.36/2023 è fatto **divieto, a pena di esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, c.1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 95, c.1, lettera c) del d.lgs. n.36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 78 del d.lgs. n.36/2023 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Per le Imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 4.6 della presente lettera di invito.

2.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e successivi del d.lgs. n.36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice dei Lavori pubblici sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal Consorzio e dalle Consorziatate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di Consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal Consorzio, dalle Consorziatate indicate quali esecutrici e dalle Consorziatate che prestano i requisiti.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici, se esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 53 L. n.190/2012 indicate nel capitolato devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

15

2.3 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

Le condizioni minime di carattere economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, del possesso, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023, della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

Si precisa che:

- la certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, in corso di validità;

- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;

- i Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 30 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione dei concorrenti singoli e di quelli riuniti, come di seguito indicato.

REQUISITI DEL CONCORRENTE SINGOLO E DI QUELLI RIUNITI

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'All. n.II.12 del d.lgs. n.36/2023 l'Impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione SOA con riferimento alla categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili OS7 – OS3 – OS28 – OG9 – OS6 – OS2/A – OS4 – OS18/A - OS18/B – OS32 – OS30 per i relativi importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, **fermi restando gli obblighi di subappalto**.

16

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2 lettere e) del d.lgs. n. 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del d.lgs. n.36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del d.lgs. n.36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del d.lgs. n.36/2023, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del d.lgs. n.36/2023, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del d.lgs. n.36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'Allegato II.12, fermo restando che, per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n.36/2023 ai fini di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

2.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene **con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del d.lgs. n.36/2023, **determinato mediante offerta a prezzi unitari con presentazione di analisi prezzi**, ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 comma 5bis della L.P. n. 26/1993 e 63 bis commi 2, 3, 4 e 5 del d.P.P. 11.05.2012 n.9/84 Leg, **con esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del d.P.P. 11.05.2012 n.9/84 Leg..

Non sono ammesse offerte in aumento.

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

17

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate al paragrafo 6 del Manuale *Presentazione di un'offerta*.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito.

L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altre firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n.445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità
entro e non oltre i termini riportati nella premessa della presente lettera di invito**

L'Amministrazione aggiudicatrice darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il Sistema, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a Sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

Scheda di compilazione a sistema	Documentazione richiesta
----------------------------------	--------------------------

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA si veda il paragrafo 6.2 del Manuale <i>Presentazione di un'offerta</i>	Dichiarazione di partecipazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito, da parte di tutti i soggetti tenuti.
	DGUE , compilato secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo da parte di tutti i soggetti tenuti.
	Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di gara ad ANAC , con le modalità indicate al successivo paragrafo.
	<u>Eventuale</u> altra documentazione di cui ai paragrafi 4.
PRODOTTI + BUSTA ECONOMICA il Sistema smista automaticamente la documentazione nella busta economica o tecnica, qualora prevista	Modello offerta con analisi prezzi , compilato come indicato nel successivo paragrafo, in formato pdf firmato digitalmente ed in formato editabile compilato.
	Documento Offerta economica , comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera ed oneri propri aziendali per la sicurezza (paragrafo 5). si veda il paragrafo 6.3 e 6.5 del Manuale <i>Presentazione di un'offerta</i>

La documentazione da inserire nella BUSTA DOCUMENTAZIONE amministrativa, come descritto nel successivo paragrafo 4, deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) come indicato al paragrafo 6.2 del Manuale.

L'offerta economica è redatta a Sistema tramite la compilazione sequenziale delle schede PRODOTTI e BUSTA ECONOMICA, come indicato al successivo paragrafo 5.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre l'esclusione dalla gara nell'ipotesi di inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto.

18

Si precisa inoltre che.

- L'offerta economica non è soggetta all'imposta di bollo;
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione “Offerte”, di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale Partecipazione in forma associata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. n.36/2023, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, i quali dovranno produrre un apposito documento attestante la validità della eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

3.1 MODIFICA DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si rimanda al manuale Presentazione offerta generica.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata. Tuttavia, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

19

3.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma **non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta economica è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta di gara e assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, pena l'esclusione dalla gara, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Il concorrente carica a sistema la seguente documentazione firmata digitalmente indicata al paragrafo 3 nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE.

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione in allegato al presente invito, da caricare a sistema nella scheda BUSTA DOCUMENTAZIONE.**

Nella dichiarazione di partecipazione l'operatore (o tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento) indicano:

I) INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Ciascun operatore economico partecipante deve indicare il CCNL applicato, tenuto conto dei contratti individuati in premessa della presente lettera di invito ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 1 della L.P. n.2/2016.

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

→ (se associazione temporanea non ancora costituita, art. 65, c. 2 lett. e) del d.lgs. n.36/2023):

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

→ (se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. b) e c) del d.lgs. n.36/2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 68, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

→ (se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. d) del d.lgs. n.36/2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 68, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

→ (se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. f), g) e h) del d.lgs. n.36/2023):

l'elenco delle imprese che costituiscono il raggruppamento;

→ (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 65, c. 2 lett. f) del d.lgs. n.36/2023):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

Ciascun operatore economico partecipante deve indicare il CCNL applicato, tenuto conto dei contratti individuati dall'ente ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 1 della L.P. n.2/2016.

(eventuale) **INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento - Art. 104 del d.lgs. n.36/2023):** indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo 4.3 della lettera di invito.

(eventuale)

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie di lavori e le singole lavorazioni che si intendono subappaltare; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al successivo specifico paragrafo della presente lettera di invito.

II) MOTIVI DI ESCLUSIONE

qualora l'operatore economico (o gli operatori) che partecipa alla procedura saranno, in caso di aggiudicazione, gli esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 53 L. n.190/2012 (WHITE LIST) indicate nel capitolato

- l'eventuale iscrizione dell'offerente al casellario informatico tenuto da ANAC per gli illeciti di cui agli artt. 94 comma 5 lett. e) e f) del d.lgs. n.36/2023;
- di essere iscritto, o di aver presentato domanda di iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Le rimanenti dichiarazioni inerenti all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e successivi del d.lgs. n.36/2023 sono effettuate nel DGUE disponibile a Sistema.

III) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

- **Il possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;**
- L'eventuale possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.
- (eventuale, se categoria scorporabile ≤150.000 Euro ed in assenza di SOA) Il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

- c) adeguata attrezzatura tecnica.

IV) ALTRE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n.36/2023 e dell'art 32 comma 1 della L.P. n.2/2016, di impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, ovvero dei contratti di settore, indicati nel Capitolato speciale, congiuntamente a quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale 14 ottobre 2016, n. 1796; nonché garantire l'osservanza delle medesime condizioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto al comma 12 dell'art. 119 del d.lgs. n.36/2023;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le indicazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

L'operatore dichiara inoltre di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi, in particolare, gli impegni e gli obblighi previsti dai Criteri Ambientali Minimi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cavalese e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'invito;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore di ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 10 della presente lettera di invito;
- ai sensi dell'art. 35 comma 5bis del d.lgs. n.36/2023, di concedere fin d'ora il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, Codice contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

4.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 del d.lgs. n.36/2023 e di quanto previsto all'art. 47 del Capitolato Generale, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

NON PUÒ ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A PENA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO, NON PUÒ ALTRESÌ ESSERE AFFIDATA A TERZI LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti potranno limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria/alle categorie scorporabili sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione consistente in una adeguata attestazione SOA per la relativa categoria, oppure, per lavorazioni inferiori a 150.000 €, nei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023, ovvero attestazione SOA per la relativa categoria. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.**

Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del d.lgs. n.36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del d.lgs. n.36/2023 i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite all'art. 1 comma 1 lett. o) dell'All. I.1 al Codice. I concorrenti possono indicare nella

propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In sede autorizzativa dei contratti di subappalto, le motivazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno valutate dalla Stazione appaltante che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (20%).

Ai sensi dell'art. 119 comma 2bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi alle prestazioni o alle lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in maniera coerente con quanto previsto dal Codice.

4.3 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo

L'offerente compila e presenta il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ai sensi dell'art. 91 commi 1 e 3 del d.lgs. n.36/2023, secondo le modalità previste dal Manuale Guida alla compilazione del DGUE strutturato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4 del predetto articolo.

Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza e dell'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h), del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti pubblici commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici emessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice dei Contratti pubblici, commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere

dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. b), c) e d), e 98, comma 4, lett. b), del Codice dei Contratti pubblici rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante (o suo procuratore) di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante (o suo procuratore) del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ciascun operatore dichiara inoltre di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico carica, inoltre, il DGUE per ciascuna impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.3 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al Manuale Partecipazione in forma associata. Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma.

25

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n.36/2023, rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare le suddette cause di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

I requisiti di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

4.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

I concorrenti effettuano, **A PENA DI ESCLUSIONE**; il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a **220,00 – duecentoventi €** secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il pagamento, qualora non risulti da verifica sul FVOE 2.0, è comunque dimostrabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In attesa del completamento dell'implementazione delle funzionalità di interoperabilità tra Piattaforma, PCP e FVOE si suggerisce di allegare l'attestazione di pagamento del contributo ANAC (firmato digitalmente) nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE come ulteriore *Allegato di iniziativa dell'OE*, al fine di facilitare le attività di verifica.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili sul sito di ANAC

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n.36/2023, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto al concorrente di produrre, mediante il Sistema (o PEC), documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione.

In caso di mancata produzione, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n.266/2005.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 2.3.

Ai sensi dell'art 104 comma 2 del d.lgs. n.36/2023, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 €, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti all'avvalimento;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il **contratto** in originale o copia autentica (e firmato digitalmente) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- attestazione di qualificazione dell'impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.

26

Ai sensi dell'art.101 del d.lgs. n.36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione di partecipazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o errori materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, non superiore a dieci giorni, a pena di esclusione.

4.6 IMPRESE INTERESSATE AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019 Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

4.7 CONSORZI DI CUI all'art. 65 COMMA 2, LETT. B) C) e D) del D.LGS. n. 36/2023

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare la dichiarazione di partecipazione e il DGUE, limitatamente alle parti inerenti le informazioni generali sull'operatore economico e i motivi di esclusione. Le consorziate che prestano i requisiti indicano anche il possesso di tali requisiti.

27

4.8 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, tramite l'impresa capogruppo, i file relativi a:

A. **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del D.lgs. 36/2023
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- **che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);**
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B. **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

4.9 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica si compone del *Modello offerta con analisi prezzi* e del *Documento Offerta economica*, entrambi firmati digitalmente dal concorrente.

L'offerta economica viene creata tramite le seguenti operazioni:

- 1) Compilazione, fuori Piattaforma, del Modello offerta con analisi prezzi, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 5.1. Il modello è disponibile tra gli atti di gara;
- 2) Nella sezione **PRODOTTI**, l'operatore inserisce a Piattaforma, nei rispettivi campi:
 - a) il valore offerto, come calcolato e indicato nell'apposito campo del *Modello offerta con analisi prezzi*;
 - b) i costi della manodopera stimati dall'OE, come calcolati e indicati nell'*Modello offerta con analisi prezzi*;
 - c) i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
 - d) il *Modello offerta con analisi prezzi*, precedentemente compilato sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara, sia informato *xlsx che in formato *pdf firmato digitalmente.
- 3) Nella sezione **BUSTA ECONOMICA**, in cui vengono riepilogate le informazioni economiche inserite in precedenza, l'operatore:
 - a) verifica attentamente le informazioni dell'offerta;
 - b) genera il **Documento Offerta economica** in formato .pdf;
 - c) firma digitalmente e carica lo stesso nel campo dedicato.

Il corretto caricamento dell'offerta economica viene evidenziato dalla spunta verde nell'etichetta Busta Economica ed il file verrà mostrato nell'apposita area *File firmato*.

- In caso di **impresa singola**, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).
- In caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

- Nel caso di **Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito**, il Modello offerta con analisi prezzi e il Documento Offerta economica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- Nel caso di **Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito**, il Modello offerta con analisi prezzi e il Documento Offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL'OFFERTA:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata allegazione o l'allegazione di documenti diversi dal *Modello offerta con analisi prezzi*, versione pdf firmata, e del *Documento Offerta economica*, fermo restando il soccorso istruttorio in caso di difetto di sottoscrizione;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;
- la mancata indicazione dei valori relativi alle voci "Spese generali impresa" e "Utile d'impresa" negli appositi campi;
- la mancata indicazione, per ciascuna delle categorie di lavoro, del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

5.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO OFFERTA CON ANALISI PREZZI

29

Fermo restando che ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte trova applicazione l'art. 63 del d.P.P. n.9/84 del 2012, la formulazione dell'offerta economica avviene con analisi prezzi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis e dell'art. 63bis, commi da 2 a 5 del Regolamento provinciale di attuazione lavori pubblici, **mediante la compilazione integrale del *Modello offerta con analisi prezzi* in formato.xlsx disponibile tra gli atti di gara.**

Per la compilazione del ***Modello offerta con analisi prezzi*** si precisa che:

- il file può essere elaborato con un applicativo dedicato all'elaborazione di fogli di calcolo (tra cui: LibreOffice Calc, Microsoft Office Excel, Numbers con esportazione in Excel), avendo cura di mantenere il formato originale .xlsx;
- non devono essere applicate formattazioni alle celle, aggiunte informazioni extra o colonne aggiuntive o eliminate righe;

L'offerente è tenuto a compilare **OBBLIGATORIAMENTE, per tutte le lavorazioni, a pena di inammissibilità dell'offerta**, con un valore maggiore o uguale a zero, le colonne:

- **COSTO MANODOPERA IMPRESA** inserendo la componente manodopera del prezzo unitario offerta, espressa in euro, con al massimo 3 decimali;
- **COSTO NOLI E TRASPORTI IMPRESA** inserendo la componente noli e trasporti del prezzo unitario offerta, espressa in euro, con al massimo 3 decimali;
- **COSTO MATERIALI IMPRESA** inserendo la componente materiali del prezzo unitario offerta, espressa in euro, con al massimo 3 decimali;

con un valore maggiore a zero le colonne:

- **SPESE GENERALI IMPRESA** inserendo la percentuale di *spese generali* offerta formulata in formato assoluto, con al massimo 2 decimali;

→ **UTILE IMPRESA** inserendo la percentuale di *spese generali* offerta in formato assoluto, con al massimo 2 decimali.

Si raccomanda la lettura del documento “Relazione allegata al modello offerta economica”.

Il Modello da automaticamente evidenzia dell'ammontare complessivo dell'offerta, della corrispondente percentuale di ribasso e del costo della manodopera. Tali valori devono essere riportati (senza arrotondamenti o troncamenti) nei corrispondenti campi previsti a sistema, nella sezione PRODOTTI.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 108 comma 9 del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm., l'onere di dichiarazione dei **COSTI DELLA MANODOPERA** e dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE** è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati, in corrispondenza della riga di lotto. **In ogni caso, i costi della manodopera ivi indicati devono trovare corrispondenza con quanto calcolato nel Modello offerta economica con analisi prezzi.** In caso di discordanza, tra gli importi indicati nel *Documento Offerta economica* e quelli indicati nel *Modello offerta economica con analisi prezzi*, prevale quanto indicato in quest'ultimo (nel formato con firma digitale).

6 APERTURA DELLE OFFERTE

Il Presidente del seggio di gara, nella prima seduta indicata nella lettera di invito di gara e nelle ulteriori sedute successivamente convocate, sulla base della documentazione presentata a sistema, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati nella BUSTA DOCUMENTAZIONE e a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito;
- c) all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio ad escludere le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati BUSTA ECONOMICA e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito;
- e) all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio a escludere le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- f) a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- g) a calcolare e a stabilire l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1;
- h) esclusivamente nel caso in cui, dato il numero delle offerte pervenute, non si applichi l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto g), a sospendere le operazioni di gara per consentire al responsabile della procedura di scelta del contraente la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 7, d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., anche tenuto conto dei costi della manodopera dichiarati dal miglior offerente, anche procedendo, ove necessario, a richiedere specifici chiarimenti all'offerente;

All'esito di tali valutazioni, il Presidente del seggio:

- a) dichiara l'esclusione delle eventuali offerte risultate anomale o non congrue;
- b) conferma o riforma la graduatoria e propone l'aggiudicazione al primo classificato;

- c) dispone la verifica della presenza in capo all'o.e. primo in graduatoria dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione;
- d) all'esito delle verifiche dispone l'aggiudicazione.

Delle sedute successive alla prima è data comunicazione ai concorrenti mediante il Sistema, oppure tramite PEC, con un preavviso di 1 giorno lavorativo. La seduta di gara può proseguire anche nel medesimo giorno: in tal caso non è data comunicazione agli offerenti (né della sospensione né della ripresa).

Le sedute si svolgono in modalità virtuale. I concorrenti hanno facoltà di assistere alle operazioni da remoto, secondo le modalità indicate nell'apposito manuale "*Sedute virtuali e conversazioni*".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto Responsabile della procedura di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusive o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le operazioni svolte sono documentate in appositi verbali sottoscritti dal Responsabile del procedimento di scelta del contraente e da altri due funzionari assegnati alla medesima struttura.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti.

31

6.1 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. n.26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:
 - a. se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
 - b. se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

- 2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.
- 3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.
- 4) L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:
 - a. è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
 - b. sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
 - c. l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

32

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5. In applicazione del principio del risultato, nelle more delle modifiche dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, qualora in esito all'applicazione dei criteri automatici sopra riportati, tutte le offerte presentate risultano anomale, si procede alla valutazione di congruità delle offerte ammesse a partire dalla prima in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. n.26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n.26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

7 VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

La stazione appaltante procede alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli artt. 94, 95 e successivi del d.lgs. n.36/2023 ed il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo decreto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti. L'amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 d.lgs. n.36/2023, la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Con le medesime modalità, l'Amministrazione verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del predetto Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 d.lgs. n.36/2023.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50ter del d.lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In caso di non disponibilità del FVOE 2.0, la stazione appaltante può verificare i motivi di esclusione e i requisiti di partecipazione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria.

La stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la comprova dei requisiti di partecipazione, qualora il concorrente primo in graduatoria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023, è richiesta la seguente documentazione:

- CERTIFICATI di esecuzione lavori;
- DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- BILANCI, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'art.99, comma 3, d.lgs. n.36/2023, è richiesta la seguente documentazione:

- qualora non prodotta in sede di gara, CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

- se il concorrente primo in graduatoria non è iscritto nella white list, la documentazione ai fini antimafia di cui al paragrafo 11 lettera g) della presente lettera di invito, richiesta anche ai fini della stipulazione del contratto;
- altra documentazione individuata dall'Amministrazione.
- altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 94 comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

8 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

34

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, l'Amministrazione richiede all'Aggiudicataria la trasmissione, **entro un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni**, della seguente documentazione:

a) *per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) *prima della consegna dei lavori* - **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui al d.lgs. n.81/2008, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due

copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), **PROGRAMMA DEI LAVORI** e, se prevista, eventuale **WBS**, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento;

c) *prima della consegna dei lavori*, ai sensi dell'art. 19 del dPP 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg, comunicazione recante il **NOMINATIVO DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE e l'accettazione di questi** (resa con firma autografa, completa di documento d'identità, o firma digitale), specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs.n. 81/2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare prima dell'avvio dei lavori o nel corso dell'esecuzione degli stessi;

d) *qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito;

e) **GARANZIA DEFINITIVA** a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n.36/2023. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 12 del Capitolato Generale e come eventualmente integrate dal Capitolato Speciale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti. Si rimanda al Capitolato speciale d'appalto per ulteriori informazioni in merito.

f) *per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente* **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (d.lgs. n.159/2011, e articolo 29 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114) relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n.159/2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici. Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite

dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

- g) **Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione la POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 18 del Capitolato speciale di appalto ed art. 117 del d.lgs. n.36/2023, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo economico e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti e coprire le somme indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. n.193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo economico.

Alle garanzie si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, del d.lgs. n.36/2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

Si rimanda al Capitolato speciale d'appalto per ulteriori informazioni in merito.

- h) le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto.

9 ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 2.2 e 1.4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente.

Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. n.36/2023, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del d.lgs. n.36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 4 del d.lgs. n.36/2023.

Le spese contrattuali inerenti alla stipulazione del contratto (diritti di rogito, registro, bollo) sono a carico dell'aggiudicatario.

Non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, si applica l'art. 124 del d.lgs. n.36/2023.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del d. lgs. n.81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), si informa che i Suoi dati personali (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati, comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse, saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito descritte.

Titolare del trattamento è il Comune di Cavalese (TN). I recapiti sono disponibili sul sito istituzionale.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è indicato sul sito istituzionale alla voce Privacy.

Tipologia di dati trattati: il Titolare raccoglie e tratta i dati personali oggetto del trattamento e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi ed informatici, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento inoltre può trattare dati giudiziari (es. condanne penali, reati, misure di sicurezza).

Fonte dei dati: i dati sono stati raccolti presso l'interessato e/o presso altre pubbliche amministrazioni e/o altri enti pubblici (ad esempio, INPS, INAIL, ANAC), e/o presso l'Autorità Giudiziaria.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, i dati anagrafici e di contatto degli utenti dell'operatore economico e, ove necessario, i dati relativi al tracciamento delle operazioni effettuate degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto, sono comunicati al Titolare del trattamento da Trentino Digitale S.p.A., gestore della piattaforma *Contracta* secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti ai sensi della normativa provinciale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- per gestire la procedura di affidamento secondo la disciplina dettata dal Codice Appalti;
- per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto precontrattuale e/o contrattuale;
- per adempiere alle attività connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione;
- l'elaborazione e la registrazione;
- per l'adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali), ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza;
- per espletare le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità elencate è riconducibile all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'adempimento di obblighi di legge a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c).

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda le attività previste da fonte normativa o riconducibili al pubblico interesse. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma è necessario all'instaurazione del rapporto contrattuale. Il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità sopra indicate comporta pertanto l'impossibilità di concludere il contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

Modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti o trasmessi vengono trattati con sistemi informatici (ad es., la piattaforma *Contracta*) e/o manuali attraverso procedure e strumenti adeguati a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, come previsto dalla normativa. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

È comunque esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati a terzi e trasferimento dei dati fuori dall'unione europea: i dati forniti sono comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina dettata in materia di contratti pubblici e sono oggetto di pubblicazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n.190/2012 e d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.). Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Esclusivamente per le finalità di cui sopra, i dati possono essere trattati da:

- collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti al servizio oggetto del contratto;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Titolare nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. opera per conto del Titolare in qualità di responsabile del trattamento, con funzioni di amministratore di sistema, per tutti i dati personali trattati per la specifica finalità di espletamento della procedura tramite la piattaforma *Contracta*.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: la conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n.82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna – ParER.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. conserva i dati personali degli operatori economici partecipanti per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione del procedimento fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. I dati personali delle persone fisiche attinenti all'operatore economico aggiudicatario sono invece conservati per tutta la durata del contratto di approvvigionamento e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei potrà rivolgendosi direttamente al Titolare o al RPD per:

- esercitare il diritto di accesso nelle modalità di cui all'art. 15 del GDPR e per richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- richiederne la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei Suoi dati personali;

- aggiornare, correggere o integrare i Suoi dati personali;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne sussistano i presupposti (nel merito le informazioni sono disponibili su www.garanteprivacy.it).

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell'aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



Il Responsabile
Servizio tecnico comunale
Ing. Rossi Daniela

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

